



FNOMCeO

Al Presidente

E, p.c.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE
UMANE E DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
MINISTERO DELLA SALUTE
Email Segr.RPS@sanita.it

BANCA D'ITALIA
SERVIZIO PERSONALE GESTIONE
RISORSE – DIVISIONE SEGRETERIA
FAX 0647922996

Oggetto: nota della Banca d'Italia inerente alle certificazioni mediche relative ad assenze per malattia del proprio personale.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno trasmettere la nota inviataci dalla Banca d'Italia inerente alle certificazioni mediche relative ad assenze per malattia del proprio personale (All. n. 1).

Con la sopraccitata nota la Banca d'Italia ha segnalato a questa Federazione che "dopo l'introduzione dell'obbligo dell'invio telematico della certificazione medica all'INPS" vi sarebbero "numerosi casi di medici di base che si rifiutano di rilasciare certificati cartacei tradizionali ai dipendenti della Banca d'Italia".

Orbene si rileva che dal campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze", che prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi del citato art. 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti tra le quali rientra anche la Banca d'Italia).

Pertanto, ai sensi della normativa vigente sopraccitata, al personale appartenente alla Banca d'Italia deve essere rilasciato esclusivamente il certificato medico in forma cartacea. I medici convenzionati con il


Servizio sanitario nazionale nel caso di specie, quindi, non debbono inviare il certificato per via telematica.

Ciò detto, nell'evidenziare che la normativa di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze", potrebbe comportare con riferimento alle categorie di dipendenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01 sopraccitate, escluse dal campo di applicazione della stessa, qualche discrepanza nell'ambito del territorio nazionale, si rileva che, affinché le stesse non abbiano più a verificarsi, gli appartenenti al personale della Banca d'Italia dovrebbero specificare ai propri medici di fiducia il proprio status giuridico, richiedendo quindi il rilascio del certificato nella forma cartacea, evitando così l'invio per via telematica.

In conclusione, si invitano tutti gli Ordini provinciali a dare nell'ambito della propria competenza territoriale la massima diffusione alla nota della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1

M.F

OK



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

2A

SERVIZIO PERSONALE
GESTIONE RISORSE (R19)
DIVISIONE SEGRETERIA (01011)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 1 1

Federazione Nazionale
Ordini Medici Chirurghi e
Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 ROMA RM

Per conoscenza:
Ministero della Salute
Dir. Gen. Professioni sanitarie e
RU del SSN
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA RM

Oggetto CERTIFICAZIONI MEDICHE RELATIVE AD ASSENZE PER MALATTIA

Dopo l'introduzione dell'obbligo di invio telematico della certificazione medica all'INPS¹, sono stati qui segnalati numerosi casi di medici di base che si rifiutano di rilasciare certificati cartacei "tradizionali" ai dipendenti della Banca d'Italia. Ciò accade poiché i medici stessi non sono a conoscenza del fatto che la Banca d'Italia non rientra tra gli enti tenuti all'applicazione di tale previsione.

Al riguardo, si fa presente che con la Circolare n. 2/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che la normativa concernente la trasmissione telematica dei certificati medici "riservati al personale ad ordinamento privatistico ovvero il personale sottoposto alla disciplina del decreto legislativo citato".

Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (...) per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea".

Poiché il personale della Banca d'Italia rientra tra le categorie di cui al citato art. 3 del d.lgs. 165/2001³, i suoi dipendenti continuano - per il momento - ad utilizzare la certificazione cartacea per giustificare le proprie assenze per malattia.

Ciò posto, sarebbe di utilità per questo Istituto se codesta Federazione volesse intervenire presso la categoria dei medici chiarendo quanto sopra, e cioè che per i dipendenti della Banca

¹ Art. 55 septies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

² Cfr. nota 1

³ In virtù del riferimento contenuto nell'art. 3, comma 1 del d.lgs. 165/2001 "ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691."

2017 000 12-2 17 11 11



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

d' Italia non sussiste l'obbligo per il medico di invio telematico dei certificati di malattia.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
ERMINIA CALABRESE

Firmato digitalmente da
VALERIA SANNUCCI

Per copie consultare all'originale digitale. Firmato: N. DE GENNARO